



**REGISTRO
DEI VOTI
DELL' ONORANDA REGOLA
FEUDALE**

***Vicini e diritto di Regàlie
attraverso i Verbali e gli Statuti
della Regola Feudale
di Predazzo***

**E GLORIA DI DIO, E DI MARIA
SEMPRE
VANTAGGIO SPIRITUALE E
CORPORALE DELLA REGOLA POI
ANCHE PER SODISFAZIONE A
Regolani.**

Giacomo Boninsegna, Tommaso Dossi

Predazzo, Maso Coste

16 settembre 2023



REGISTRO

DEI VOTI

DELL' ONORANDA REGOLA

FEUDALE

Budavaro l'anno 1872.

SOTTO L'UFFICIO DEI ONORANDI REGOLANI
FRANCESCO GIACOMELLI E GIACOMO GABRIELI

IL TUTTO SIA A MAGGIOR ONORE
E GLORIA DI **DIO**, E DI **MARIA**
SEMPRE VERGINE, ED A
VANTAGGIO SPIRITUALE E
CORPORALE DELLA REGOLA POI
ANCHE PER SODISFAZIONE A

Regolani.

così sia.



Vicini e diritto di Regàlie
attraverso i Verbali e gli Statuti
della Regola Feudale
di Predazzo

Giacomo Boninsegna, Tommaso Dossi

Predazzo, Maso Coste
16 settembre 2023

REGOLA FEUDALE DI PREDAZZO

Via Roma, 1 - 38037 Predazzo (Tn)

info@regolafeudale.it

© *Tutti i diritti riservati*

In copertina

Fronte e interno copertina a sinistra:

ARF, *Matricole dei vicini*, Sc. 2-1. Registro dei voti

© Gruppo Fotoamatori Predazzo

Retro: ARF, *Statuti*, Sc. 1-1. Statuto del 1608

© Gruppo Fotoamatori Predazzo

Indice

Guido Dezulian <i>Presentazione</i>	7
Tommaso Dossi <i>Le Regàlie: dai diritti regali degli imperatori e vescovi medievali, alla distribuzione degli utili spettanti ai vicini della Regola Feudale di Predazzo</i>	
<i>Introduzione di carattere storiografico</i>	9
Giacomo Boninsegna <i>Vicini e diritto di Regàlie attraverso i Verballi e gli Statuti della Regola Feudale di Predazzo</i>	17
<i>Motivazioni e obiettivi della ricerca</i>	17
<i>Dati, citazioni ed immagini</i>	19
<i>Qualche considerazione finale... il valore delle regàlie</i>	43
<i>Ringraziamenti</i>	45
Bibliografia	46

Per approfondire e conoscere alcuni passaggi della storia della Regola feudale, Giacomo Boninsegna e Tommaso Dossi hanno lavorato, alla realizzazione di questo opuscolo dal titolo “*Vicini e diritto di Regalie attraverso i Verbalì e gli Statuti della Regola feudale di Predazzo*”.

Non è il primo lavoro di un’iniziativa ideata per divulgare la storia, la cultura, i principi e i valori del nostro storico Ente. La pubblicazione si configura come una sintesi delle attività svolte in tema di diritto alle *Regalie* da parte dei vicini. La proposta che comprende la conferenza tenuta al maso Coste lo scorso settembre ha visto il ricercatore Giacomo Boninsegna relazionare riguardo il valore e la distribuzione degli utili spettanti ai *vicini* della Regola feudale dal 1724 ai giorni nostri.

La cura di Tommaso Dossi si è focalizzata su interessanti aspetti di carattere storiografico.

Ripercorrendo tematiche e questioni affrontate nel corso dei secoli, l’opuscolo approfondisce alcuni aspetti relativi alla distribuzione delle *Regalie* in differenti condizioni storiche, sociali ed economiche.

Un sentito ringraziamento agli autori per la disponibilità, la capacità di interessare e la puntualità dimostrata.

L’intento è quello di stimolare un’originale riflessione sui rapporti tra l’Ente e il singolo *vicino* in modo coinvolgente, con la collaborazione di ricercatori e studiosi e creare occasioni tese ad esaminare la storia, l’attualità e il possibile futuro del nostro possedere in modo comune.

Guido Dezulian

Regolano Regola feudale di Predazzo

Le Regàlie: dai diritti regali degli imperatori e vescovi medievali, alla distribuzione degli utili spettanti ai vicini della Regola feudale di Predazzo.

A cura di Tommaso Dossi

Introduzione di carattere storiografico

“**L**a definizione di regàlia può essere sintetizzata nel diritto di ogni Vicino di partecipare al dividendo che il bilancio annuale, presentato del Consiglio, permette”¹. Con queste semplici ma efficaci parole, poste all’inizio del suo capitolo, Guido Dezulian, nel 2016, inquadrava l’oggetto del presente studio realizzato da Giacomo Boninsegna.

Boninsegna, dopo aver posto l’attenzione, nel 2023, sul patrimonio immobiliare della Regola feudale di Predazzo², ha continuato le sue ricerche sui documenti d’archivio narrando una delle vicende più complicate, ma allo stesso tempo attuali, dell’istituzione predazzana: la distribuzione delle *regàlie*.

Con tale termine, in passato, si identificava qualcosa di completamente diverso rispetto alla definizione trascritta poco sopra. Nel medioevo esse simboleggiavano infatti le prerogative pertinenti all’imperatore, nonché i diritti ed i beni temporali concessi dal sovrano ai vescovi del Sacro Romano Impero Germanico, sia in

¹ Guido Dezulian, *I diritti dei “Vicini” di partecipare agli utili in La Regola feudale di Predazzo. La storia, l’autogoverno, l’economia e le tradizioni nella particolare natura giuridica di una comunità solidale*, a cura di Mario Felicetti, Regola feudale di Predazzo, Alcione, Lavis (Tn), 2016, pp. 417-419.

² Giacomo Boninsegna, Tommaso Dossi, *Il patrimonio immobiliare della Regola feudale di Predazzo, dal 1600 ad oggi*, Regola feudale di Predazzo, El Sgrif, Tesero (Tn), 2023.

campo giurisdizionale che in quello amministrativo. Il concetto fu affermato con decisione da Federico I Barbarossa nel 1158, alla Dieta di Roncaglia, attraverso l’emanazione della *Constitutio de regalibus*, la quale aveva come obiettivo quello di rivendicare i privilegi imperiali usurpati dai comuni italiani-lombardi. Tali ambiti di competenza consistevano nella facoltà di poter costituire magistrati, di batter moneta, di richiedere delle prestazioni militari ai sudditi, di stabilire e riscuotere le imposte sui beni vacanti, su quelli dei proscritti e dei colpevoli di lesa maestà. Altre tassazioni interessavano invece i porti, i mercati, le miniere e le saline. Fiumi navigabili, vie di collegamento pubbliche e *arimanannie*, rappresentavano infine alcuni dei beni patrimoniali e demaniali compresi nelle *regàlie*³.

Con la pace di Costanza, siglata il 25 luglio 1183, Federico I Hoenstaufen riconobbe la Lega Lombarda concedendole ampie autonomie in ambito amministrativo, politico e giudiziario. Le *regàlie* stesse passarono così ai comuni. Nel principato vescovile di Trento invece, con tale termine, si continuò ad indicare i diritti regali degli episcopi di poter imporre le tasse e di beneficiare dei proventi provenienti da importanti fonti economiche come l’estrazione mineraria e la caccia.

Il motivo per il quale il diritto dei *vicini* della Regola feudale di partecipare agli utili sia detto *regàlie*⁴ è da attribuire, probabilmente, al fatto di poter riscuotere annualmente un compenso in denaro: facoltà che, per secoli, spettò al principe vescovo di Trento in cambio della concessione all’utilizzo del monte Vardabio⁵. Sta di

³ Reinhard Elze, *Una “Coronatio Caesaris” a Trento* in “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento”, 21, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 363-374.

⁴ In Tarcisio Gilmozzi, *Recordonse la parlada fiamàza, Ricordiamoci la parlata fiammese*, Cadrobbi, Baselga di Piné (Tn), 1997, p. 275, si definisce il termine *regàlie* come le quote in denaro spettanti ai capi famiglia della Regola feudale di Predazzo.

⁵ Archivio di Stato di Trento (AST), *Archivio del Principato Vescovile (APV)*, sez. lat., *Miscellanea*, I, n° 26, 2.

fatto che le fonti documentarie testimoniano la distribuzione monetaria, a vantaggio della comunità di soci, a partire dal 1866⁶. A quella data corrisponderebbe infatti la compilazione del primo registro di ripartizione riscontrabile in archivio. Prima di allora era consuetudine concedere l'utilizzo del territorio comunitario e delle sue risorse, che rappresentavano il motore di un'economia a carattere agro-silvo-pastorale come quella di Predazzo e del suo Feudo. Dalla metà dell'Ottocento in poi, complice l'insufficiente disponibilità di terreni e il quasi contemporaneo abbandono da parte di molti aventi diritto di alcune attività rurali a vantaggio di altre professioni, obbligò l'antica istituzione valligiana a riconoscere una compensazione in denaro a chi non poteva più vantare benefici diretti⁷. Le *regalie* venivano così pagate nel giorno di San Martino, l'11 di novembre, oppure, le così dette straordinarie, erano incassate dai soci dopo il 24 di febbraio.

Le *regalie*, date ai *vicini* della Regola feudale, non sono qualcosa di unico nel panorama fiemmeso. Una realtà simile, tenuto conto delle debite differenze, la si può ritrovare all'interno della vicina Magnifica Comunità di Fiemme. L'antica istituzione, riconosciuta ufficialmente nel 1111 con i *patti gebardini*⁸, già dal 1314, attraverso il così detto *privilegio enriciano*⁹, garantiva ai suoi membri numerosi vantaggi: “[...] *Tutte le montagne sopra elencate, compreso il legname, i boschi e le foreste, le vie ed i sentieri, i prati e i pascoli, le attività di caccia e di pesca di tutti gli animali di cielo e di terra presenti e futuri, a voi tutti e a ciascuno di voi, che vivete nella valle di Fiemme ora e in futuro, così come finora avete*

⁶ Archivio della Regola feudale (ARF), *Regalie sequestrate*, Sc. 52-1.

⁷ Guido Dezulian, *I diritti dei “vicini” di partecipare agli utili*, pp. 417-419.

⁸ Biblioteca Comunale di Trento (BCTn), *Fondo diplomatico*, pergamena n° 1763. Copia del 24 giugno 1322.

⁹ Archivio storico Magnifica Comunità di Fiemme (AMCF), *Cassetto A*, Sc. 19-1. *Privilegio enriciano, 2 aprile 1314*.

sempre fatto, confermiamo in perpetuo come vostre per certa conoscenza e vi investiamo del loro possesso materiale [...]”¹⁰.

Il diritto sicuramente più importante, da un punto di vista identitario ed economico, era ed è ancora oggi quello legato al legnatico. Le antiche consuetudini, in parte sopravvissute al burrascoso periodo napoleonico, al centralismo riformista dello stato austriaco e agli adeguamenti normativi del regime fascista, vennero riconfermate, dopo il ritorno alla vita democratica, con il primo statuto della Comunità Generale di Fiemme del 1950¹¹. Ma è a partire dal successivo ordinamento, emanato nel 1959¹², che si ha un vero e proprio *Regolamento del diritto di legnatico ad uso domestico e del legnatico utile*¹³, dove oltre alla disciplina del godimento e dell’uso della risorsa, spettante alla popolazione di Fiemme, si chiarivano i termini per l’assegnazione in natura della legna disponibile e l’“[...] *integrazione in denaro per la parte eventualmente scoperta [...]”*¹⁴.

Con la metà dagli anni Settanta il diritto di legnatico venne monetizzato e reso disponibile per tutti i *Capifuoco*, con cifre variabili a seconda dei bilanci annuali, ma sempre in calando dagli anni Novanta in poi. Infine, l’importo stanziato per tale diritto divenne irrisorio, tanto che a consuntivo 2004 “[...] *i risultati operativi non consentono l’integrazione in denaro del diritto di legnatico, che quindi rimane disponibile solamente in natura, con l’augurio che si tratti solamente di una sospensione temporanea e senza mettere*

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Statuto della Comunità Generale di Fiemme in Cavalese*, Tip. Bosin, Predazzo (Tn), 1951.

¹² *Comunità Generale di Fiemme, Cavalese, Statuto e Regolamenti*, Tip. A. Zaopo, Cavalese (Tn), 1959.

¹³ *Ibidem*, pp. 18-26.

¹⁴ *Ibidem*, pp. 21-22.

in discussione tale diritto [...]»¹⁵. Di fatto, a partire da quel momento, la quota sociale non venne più distribuita.

Tornando alle *regalie*, destinate ai *vicini* della Regola feudale di Predazzo, un articolo di Arturo Boninsegna¹⁶, pubblicato nel 2019 sul periodico della Fondazione Museo Storico del Trentino *Altrestorie*, ci restituisce una chiara visione di come, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, si stabilì a chi spettassero o meno.

Per arrivare a quel periodo, bisogna però partire dal 1608: anno in cui venne stesa la prima codifica statutaria della Regola feudale. Tale corpus normativo conteneva il regolamento gestionale interno dell'istituzione e verbalizzava la presenza dei 71 membri o famiglie di *originari* proprietari del bene comune esistenti in quel momento. Dopo le rettifiche degli anni 1727 e 1794, un nuovo statuto fu compilato nel 1856¹⁷. In esso era esplicitato il termine *bastardi*, oggi molto negativo, per definire le persone nate fuori dalla famiglia legittimata dal matrimonio religioso: requisito imprescindibile, all'epoca, per chiarire chi potesse ritenersi un feudatario autentico e chi no. Altri attributi fondamentali per definirsi tale, oltre ad essere maschio e legittimo, consistevano nell'acquisizione dello status dopo la morte del genitore, nell'appartenenza ad una delle famiglie d'antica data e nell'aver la dimora o la residenza costante a Predazzo¹⁸.

¹⁵ *La Comunità di Fiemme. Periodico di informazione, storia, cultura attualità*, A. XXIII, n° 1, giugno 2005, p. 21. Per la segnalazione del presente articolo ringrazio il prof. Italo Giordani.

¹⁶ Arturo Boninsegna, *La Regola feudale di Predazzo. Note storico-istituzionali in Altrestorie. Periodico quadrimestrale di informazione storica*, n° 61, Fondazione Museo Storico del Trentino, Alcione, Lavis (Tn), 2019, pp. 27-29.

¹⁷ Rodolfo Taiani, *Regola feudale di Predazzo. Inventario dell'archivio (1338-1997) in Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi*, Vol. 6, Provincia autonoma di Trento – Servizio beni librari e archivistici, Regola feudale di Predazzo, Temi, Trento, 2002, pp. 5-7.

¹⁸ Agli inizi dell'Ottocento i casati erano ventuno. Vennero poi a cessare due dinastie per mancanza di eredi maschi e quindi i cognomi rimasti sono tutt'ora diciannove.

Lo statuto del 1856 fu decisivo per verificare, in maniera inequivocabile, l'appartenenza al Feudo, in un periodo storico caratterizzato dal rapido aumento demografico della popolazione e dal considerevole fenomeno dell'emigrazione che, nel giro di pochi decenni, portò numerosi lavoratori, giovani e padri di famiglia, a spostarsi per lunghi periodi, anche anni, in remote regioni dell'Impero austriaco come la Transilvania¹⁹. In quest'ultimo caso, per molti, si pose il problema della perdita di uno dei requisiti fondamentali per ritenersi un *vicino*, ovvero la dimora stabile in paese.

Malgrado l'obbligo statutario, per circa un cinquantennio, si chiuse un occhio su questo aspetto ed i lavoratori espatriati godettero del beneficio delle *regalie* fin quando diedero notizia di sé. A. Boninsegna scrive che “[...] la povertà di molte situazioni familiari indusse frequentemente gli amministratori a venire a sostegno dei figli rimasti in patria e si decise spesso di concedere o qualche sussidio o qualche affitto agevolato purché per una sola volta e non ripetibile [...]”²⁰.

Una politica simile si attuò anche pochi anni più tardi quando, alla fine della Prima guerra mondiale, molti soldati predazzani, arruolati nelle file dell'esercito imperiale austro-ungarico, fecero ritorno dai vari fronti e dalla prigionia scontata in Russia oppure nel Regno d'Italia. Anche in questo caso, viste le condizioni economiche disperate di gran parte delle famiglie di *vicini*, la Deputazione feudale²¹ chiuse pietosamente più che un occhio²².

¹⁹ Marco Felicetti, Renzo Francescotti, *Sulle Ali di una Rondine. Storie di Migrazioni*, Cromopress, Trento, 2002.

²⁰ Arturo Boninsegna, *La Regola feudale di Predazzo*, p. 28.

²¹ Dal 1856 al 1929 l'adunanza generale della Regola feudale, vietata dal Capitano distrettuale di Cavalese, fu sostituita da un'apposita rappresentanza creata ad hoc con il nome di *Deputazione feudale*, successivamente denominata *Consiglio di amministrazione*. Rodolfo Taiani, *Regola feudale di Predazzo*, p. 10.

²² Arturo Boninsegna, *La Regola feudale di Predazzo*, p. 28.

In tale periodo di estrema povertà economica e sociale, l'appartenenza al Feudo garantì a molti il diritto di avere in affitto quasi simbolico orti e campi, prati e pezze di monte, nonché la distribuzione di qualche utile in denaro in occasione della festività di San Martino²³.

Durante gli anni del regime fascista, nel 1929, venne predisposto un nuovo statuto, segnato profondamente dall'impronta del Codice civile italiano. Si passò così alla creazione di un Consiglio di amministrazione composto da nove consiglieri, nel quale al Regolano, o Presidente, spettavano unicamente i compiti esecutivi dei deliberati assembleari, di quelli consiliari e di una mera rappresentanza istituzionale. Tale organo funzionò solamente due volte, per poi essere rapidamente soppresso e sostituito da un Commissario prefettizio, il quale, tuttavia, non rinunciò a nominare di propria iniziativa una consulta di pari numero di membri, la quale facesse le veci dell'abolito Consiglio²⁴.

Questo decennio, e il successivo, fu segnato soprattutto dal tentativo statale di dar corso alla legge sugli usi civici n° 1766, del 1927, che nella realtà locale ebbe i suoi riflessi anche attraverso la pretesa dell'amministrazione comunale di Predazzo di portare a beneficio di tutti i suoi censiti i diritti storicamente spettanti ai soli soci della Regola feudale.

Le battaglie legali intraprese dal Feudo attraverso il consulto legale di alcuni illustri giuristi²⁵ e lo scoppio della Seconda guerra mondiale sospesero momentaneamente il dibattito sulla riforma dell'antica istituzione predazzana e sulla spartizione dei suoi beni, comprese le *regalie*. Si dovette attendere il pronunciamento della

²³ *Guide del Trentino. Val di Fiemme*, a cura di Guido Giacomuzzi, Temi, Trento, 2005, p. 208.

²⁴ Rodolfo Taiani, *Regola feudale di Predazzo*, p. 10.

²⁵ Si ricordano lo *Studio storico-giuridico* dell'avv. Giuseppe Manfredi (1931) e la pubblicazione, intitolata *Il Feudo di Vardabio*, dell'avv. Giuseppe Morandini (1941).

Corte d'Appello di Roma, del 10 ottobre 1967, per chiarire in maniera definitiva che la Regola feudale di Predazzo costituiva una comunione di diritto privato “[...] *tra i discendenti degli antichi regolieri [...]*”²⁶, non soggetta perciò alla legge sugli usi civici²⁷. Tale sentenza pose fine, contemporaneamente, anche a qualsiasi pretesa di beneficio delle sue proprietà da parte del Comune di Predazzo.

Infine, tra gli argomenti più dibattuti negli ultimi anni, appare ancora la questione dell'impossibilità per le donne di partecipare, in maniera attiva, alla vita amministrativa dell'ente. Nel corso degli anni, a favore della loro causa, si pronunciarono alcuni feudatari privi di discendenza maschile, ma l'irrealizzabilità di concedere una tale apertura venne giuridicamente sostenuta dalla natura stessa del Feudo: una comunione agricola che storicamente era riservata unicamente agli uomini ed ai loro successori maschi e legittimi. In conclusione, citando le parole di Arturo Boninsegna, “[...] *è come dire che il bene, per quanto goduto collettivamente, era comunque di proprietà individuale e trasmissibile esclusivamente attraverso certe regole, ancorché indivisibile e inalienabile [...]*”²⁸.

²⁶ Arturo Boninsegna, *La Regola feudale di Predazzo*, p. 29.

²⁷ Rodolfo Taiani, *Regola feudale di Predazzo*, p. 209.

²⁸ Arturo Boninsegna, *La Regola feudale di Predazzo*, p. 28.

Vicini e diritto di Regalie attraverso i Verbalì e gli Statuti della Regola feudale di Predazzo.

A cura di Giacomo Boninsegna

Motivazioni e obiettivi della ricerca

Su invito del Regolano Guido Dezulian, ritorno anche quest'anno a presentare un breve lavoro dedicato ad un argomento che mi ha sempre affascinato e che ho avuto modo di seguire, anche in prima persona, come amministratore della Regola feudale di Predazzo: la distribuzione delle *regalie*. Gli esiti delle mie ricerche, che seguono la pubblicazione del 2023 edita all'interno della collana curata dal Feudo²⁹, sono già stati esposti, l'estate scorsa, in occasione della tradizionale giornata, rivolta ai *vicini*, che ogni anno si tiene presso Maso Coste: un piacevole momento di convivialità, ma importante per rinsaldare l'identità e il senso di appartenenza alla nostra comunità. Premetto che il presente elaborato non ha l'ambizione di raccontare l'argomento in maniera scientifica ed esaustiva, lascio tale compito ad altri storici di Fiemme più quotati, ma si pone l'obiettivo di riportare in modo semplice e curioso alcuni dati e determinate citazioni, estrapolate dai documenti d'archivio, che possano, in chiave divulgativa, destare l'interesse dei *vicini* e presentarsi come base di partenza per studi e relazioni più organiche.

Le argomentazioni e gli spunti di riflessione qui presenti sono il frutto della lettura e dello studio di oltre 7.000 pagine contenute all'interno dei verbali³⁰ delle assemblee dei *vicini* della Regola

²⁹ Giacomo Boninsegna, Tommaso Dossi, *Il patrimonio immobiliare della Regola feudale di Predazzo*, 2023.

³⁰ ARF, *Deliberazioni*, Sc. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17. ARF, *Assemblea generale dei vicini della Regola feudale di Predazzo: verbali*, Sc. 18.

Feudale di Predazzo, compilati in un arco temporale che va dalla metà del Seicento alla metà degli anni Novanta del secolo scorso. Sono stati poi presi in considerazione le rendicontazioni e i bilanci³¹, i crediti³² vantati dal Feudo nei confronti di alcuni *vicini* e i giornali di cassa³³ contenenti la registrazione dei movimenti di denaro in entrata ed uscita. Infine, fondamentale per la comprensione della normativa vigente, è stata la visione dei vari statuti che si sono succeduti dal 1608 al 2007. Utili strumenti si sono rivelati poi alcuni scritti pubblicati dalla dott.ssa Lydia Flöss, dal prof. Italo Giordani³⁴, dall'avv. Giuseppe Morandini³⁵ e da mio fratello Arturo Boninsegna³⁶, grande cultore di storia locale. Per l'orientamento tra le carte di fondamentale importanza è risultato l'inventario dell'archivio della Regola feudale, compilato da Rodolfo Taiani, e le decine di scatti ad alta definizione eseguiti dai Fotoamatori di Predazzo, che hanno avuto il merito di illustrare in maniera chiara e leggibile le immagini riportate nel presente contributo.

³¹ ARF, *Rendicontazioni e bilanci*, Sc. 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29.

³² ARF, *Crediti*, Sc. 30.

³³ ARF, *Contabilità*, Sc. 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42.

³⁴ Italo Giordani, Lydia Flöss, *I vicini della Regola feudale: cognomi e soprannomi*, Regola feudale di Predazzo, Graphic Studio, Tesero (Tn), 2021.

³⁵ Giuseppe Morandini, *Il Feudo di Vardabio*, Bosin & Dell'Antonio, Predazzo (Tn), 1941.

³⁶ Arturo Boninsegna, *La storia di Predazzo in La Regola feudale di Predazzo. La storia, l'autogoverno, l'economia e le tradizioni nella particolare natura giuridica di una comunità solidale*, Mario Felicetti (a cura di), Regola feudale di Predazzo, Alcione, Lavis (Tn), 2016, pp. 19-97. Arturo Boninsegna, *La Regola feudale di Predazzo*, 2019.

Fonte di primo piano, per capire come nel tempo si evolse il diritto di *vicinia*, e dunque quello delle *regàlie*, sono sicuramente i numerosi statuti compilati tra XVII e XX secolo. Il primo ad apparire venne approvato dall'assemblea della Regola generale di Predazzo, in data sabato 22 febbraio 1608³⁸ (**Img. 01**). L'elemento costitutivo del Feudo, composto da venti capitoli, riporta nel suo incipit la seguente frase: “[...] *Capituli et ordeni che si hano da oservar per li regulani che saran di anno in anno del monte di Guardaben, principiati l’anno 1608, il giorno di primavera, laudati et approbati come seguita [...]*”³⁹.

Questa prima codifica statutaria appare come un documento gestionale dove si elencano i diritti e i doveri ai quali il *vicino* deve attenersi. Tra gli argomenti di maggior rilievo, troviamo così la pratica del pascolo, della fienagione, l'impiego dei boschi, l'utilizzo delle malghe e le relative sanzioni impartite ai trasgressori. Seppur nel documento del 1608 non si parli dei requisiti per essere un membro del Feudo, in esso compaiono ritrascritti dal verbalizzante i settantuno proprietari: interessante il fatto che parecchi posseggono un cognome proprio, mentre altri non ancora. Probabilmente quest'ultimi risultavano già riconoscibili anche soltanto attraverso il nome⁴⁰.

Nel 1609, un anno dopo l'emanazione dello statuto, iniziarono le diatribe per il riconoscimento dello status di *vicino* della Regola feudale. A portarle avanti, per vie legali, furono i mariti delle figlie dei feudatari, oppure i figli delle donne nate dai soci dell'antica istituzione.


La controversia più nota viene definita causa Scopoli, dal nome dei tre principali attori, la cui madre era figlia unica di un feudatario,

³⁸ Italo Giordani, *L'istituzione della Regola feudale. Predazzo, sabato 22 febbraio 1608 in La Regola feudale di Predazzo. La storia, l'autogoverno, l'economia e le tradizioni nella particolare natura giuridica di una comunità solidale*, Mario Felicetti (a cura di), Regola feudale di Predazzo, Alcione, Lavis (Tn), 2016, pp.121-129.

³⁹ ARF, *Statuti*, Sc. 1-1, f. 1v.

⁴⁰ Arturo Boninsegna, *La Regola feudale di Predazzo*, p. 27.

Giacomo oste, morto senza lasciare eredi maschi. La lite iniziò addirittura con una lettera indirizzata al principe vescovo Carlo Gaudenzio Madruzzo e firmata, oltre che dai tre fratelli Scopoli, da tre fratelli Misconel, da un Polo e da due fratelli Vida⁴¹.



Img. 02 - ARF, Lettera L, Sc. 112 - 1

Essa, nella sua parte centrale, recitava la seguente richiesta: “[...] I supplicanti e loro antecessori sempre godettero dei beni feudali. L’anno scorso la Regola Feudale fece alcuni capitoli, istituendo due regolani e facendo regola in nostra assenza. I regolani accettano come vicini del Feudo anche persone forestiere e le investono del Monte, facendo pagare a chi cento a più fiorini e a chi meno, mentre ardiscono di privare noi, poveri supplicanti, che siamo originari vicini della Regola,

⁴¹ ARF, Lettera L, Sc. 112 - 2.

*del godimento del Monte, trattandoci da forestieri, perché discendiamo da linea femminile. Quindi preghiamo che, senza dover ricorrere alla giudiziaria, vogliete confermarci l'investitura della montagna [...]*⁴².

La risposta del vescovo fu dunque negativa (**Img. 2**). Nello stesso anno i fratelli Scopoli ricorsero quindi alla Corte feudale di Trento con regale libello di citazione e fu avviata la causa, il cui processo verbale è conservato in copia nell'archivio della Regola. Due anni più tardi, nel 1611, la vicenda Scopoli venne chiusa e sentenziata sostenendo che ad essi e alle loro consorti, non essendo originari *vicini*, ma unicamente figli di donne “feudatarie”, non competeva la ragione di godere dei beni comuni del Monte Vardabio. Tale sentenza confermò implicitamente la legalità dello statuto del 1608, che da allora in poi fu, accanto alle consuetudini, la norma di vita del Feudo di Predazzo.

Per quanto riguarda le *regàlie*, la prima citazione viene fatta a partire dal 1658. Essa sarebbe infatti contenuta all'interno delle rendicontazioni contabili annuali dei regolani.

Tali registrazioni rappresentavano uno tra i principali doveri che gli amministratori del Feudo dovevano assolvere durante la loro permanenza in carica annuale. Essi avevano così il compito di annotare tutte le entrate e le uscite in denaro verificatesi nel corso del proprio mandato⁴³. I conti, come ricorda Giuseppe Morandini, venivano resi all'assemblea annuale ordinaria del 24 febbraio dai regolani uscenti a quelli di nuova nomina, per poi essere esaminati e collaudati da tutti i *vicini* presenti⁴⁴.

Nel documento del 1658 (**Img. 03**) è così citata la somma totale delle *regàlie* e il numero delle persone che ne beneficiarono. Non è chiaro però se tali elargizioni in denaro fossero state date a tutti,

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Rodolfo Taiani, *Regola feudale di Predazzo*, p. 209.

⁴⁴ Giuseppe Morandini, *Il Feudo di Vardabio*, Bosin & Dell'Antonio, Predazzo (Tn), 1941.

oppure solamente a coloro che non godevano dell'uso dei terreni comunitari.

Risulta invece sicura la modifica statutaria che avvenne nel 1727 (**Img. 04**), voluta per risolvere l'annoso problema del domicilio, o incolato, o residenza, che garantiva il requisito base per essere riconosciuti dei vicini della Regola feudale di Predazzo. Tale prerogativa divenne così, da quel momento, obbligatoria, impedendo agli assenti, di fatto, la pretesa di ritirare gli utili. Tale norma venne a lungo contestata, mentre i giudici, via via interpellati nelle loro sentenze, ribadirono che chiunque aveva diritto se nato regolarmente in vicinanza⁴⁵.


scgion il spendimeto. 1646

Speso. li 30. zugni. contadi. dati. al. caue. doter. d. le. fede. p. simon. & francesco. p. il. somagio. d. l. capitano. che. si. paga. annualmente. p. il. monte. feudale. la. suma. —	128
Speso. li 10. agosto. p. la. conduta. d. l. somagio. lire. a. 144. e. canales. la. suma. —	18
Speso. li 6. settembre. a. far. celebrar. quatro. mese. p. li. benefici. de. ordine. d. la. regola. in. contadi. la. suma. —	192
Speso. al. casa. di. santi. jaco. &. luyar. pigiar. la. sito. che. si. paga. annualmente. a. la. chiesa. come. p. chadun. a. par. in. contadi. la. suma. —	324
Speso. li 15. novembre. la. limosina. d. una. mesa. p. li. benefici. suma. —	15
Speso. a. condur. la. sigale. d. li. siti. di. camp. re. l. arche. fr. la. suma. —	28
Speso. a. far. chomodar. le. arche. Aguelic. tatum. —	38
Speso. li 25. novembre. a. pagar. il. sito. che. si. paga. annualmente. a. la. messa. episcopale. dati. a. sig. lo. lo. tenente. sig. radl. balle. con. contadi. la. suma. —	424
Speso. a. pagar. la. qual. a. d. iro. che. si. paga. hogni. anno. d. Giosuna. Garaba. & la. gente. d. sig. baron. d. iro. a. p. tonar. briganti. suma. —	40
Speso. a. pagar. il. sito. che. si. paga. hogni. anno. di. predi. di. pousadi. al. d. cayan. di. chascel. un. stiro. e. mez. sigale. e. 3. contadi. fr. suma. —	30
Speso. p. ordine. d. la. regola. a. dar. a. l. i. z. i. z. i. n. contadi. lire. a. 3. p. uno. d. i. m. i. e. i. b. i. come. d. la. minuta. a. par. fr. la. suma. —	643
suma 1228 2/3	

Img. 03 - ARF, Rendicontazioni e bilanci, Sc. 19 - 1

⁴⁵ Arturo Boninsegna, *Predazzo nell'Ottocento* in in *La Regola feudale di Predazzo. La storia, l'autogoverno, l'economia e le tradizioni nella particolare natura giuridica di una comunità solidale*, a cura di Mario Felicetti, Regola feudale di Predazzo, Alcione, Lavis (Tn), 2016, pp. 54-75.

Tra gli articoli più interessanti, dello statuto del 1727, si segnalano:



Img. 04 - ARF, Statuti, Sc. 1-3

Art. 23

Stabilisce una tassa di iscrizione (1 tallero). Dopo la domanda passa un anno prima di diventare *vicino* ed avere i diritti. (*regalie*).

Art. 26

A conferma della discendenza legittima e mascolina, si parla delle 10 S. Messe per i *vicini* defunti “senza discendenza mascolina legittima”.

Art. 27

Si parla di partecipazione alle rendite feudali e all’eventuale pignoramento delle stesse Regalie per i debiti di affitto.

Il Settecento fu un secolo fondamentale per la sistemazione e per il chiarimento dei diversi fattori che determinarono, in maniera ancora più analitica, il diritto di appartenenza al Feudo e la conseguente possibilità di partecipare alla divisione economica dei suoi utili. Strumento molto utile, per seguire le varie tappe di questo processo, si rivela il Libro di protocollo delle sessioni feudali dall’anno 1724 all’anno 1802⁴⁶. Seguiamo così, attraverso la sottostante tabella, le principali deliberazioni prese dalle varie assemblee dei *vicini* della Regola feudale di Predazzo e annotate sui verbali:

⁴⁶ ARF, *Deliberazioni*, Sc. 8 - 1.

1724

Distribuzione di una *regàlia* di 1 fiorino. Anche negli anni seguenti si parla di distribuzione della *regàlia*. Dal 1730 in poi è riportata la cifra spesa e il n. dei *vicini* interessati. Per es. 1730 f.1,29 per 183 vicini tot. f. 271,27

1736

Si concede la *regàlia* a chi non gode dei terreni, ai *vicini* residenti a Predazzo, ma non a chi è in comunione con altro *vicino* (fratello o minore).

1763

Viene indetto un referendum prima della distribuzione. Esito 114 *vicini* chiedono che prima di fare il pagamento siano estinti i debiti. 80 *vicini* vogliono in ogni caso la *regàlia*.

1773

I Regolani decidono di dare 3 f. per ogni *vicino*; non essendoci i soldi in cassa la Deputazione autorizza i Regolani ad accendere un prestito in Gardena (!) con interessi del 4% - Mutuo estinto due anni dopo.

1786

I rappresentanti della Regola supplicano il principe vescovo di Trento di chiarire ogni controversia in merito alla distribuzione delle *regàlie*, secondo quanto stabilito nel 1727.

1789

Viene riscritto il nuovo regolamento per la distribuzione delle *regàlie*, incaricando il Gilmozzi (foresto). Il regolamento viene spedito a Trento per l'approvazione.

Verso la fine del XVIII secolo si provvide nuovamente a modificare lo statuto e nel 1794 si designarono in maniera netta gli aventi diritto al godimento dei diritti feudali. Procederemo anche in questo caso, come nei prossimi, ad elencare all'interno di apposite tabelle le integrazioni più rilevanti in materia di *regàlie*:

L'articolo certamente più interessante è il n° 32, dove si sentenzia che:

“[...] e tutto ciò si cava dalle antiche osservanze, dal modo che tengono i padroni del diritto di investire e da vari consulti di gran dottori cavati fino all'Università di Padova e da vari di Trento [...]”⁴⁷


L'Art. 32 sancisce che i requisiti per poter beneficiare delle *regàlie* sono i seguenti:

- Essere figlio di *vicino* legittimo e naturale
- Bisogna avere la residenza a Predazzo
- I *vicini* conviventi non hanno diritto alle *regàlie*
- Se residenti per brevi periodi a Predazzo le *regàlie* saranno proporzionate al periodo di residenza.

Anche nell'Ottocento le *regàlie* saranno al centro del dibattito e dell'attenzione degli amministratori della Regola feudale di Predazzo. Ancora una volta i verbali delle assemblee di *vicini*⁴⁸ ci restituiscono uno spaccato storico formidabile di come venne affrontata la questione nei confronti della Chiesa locale e di un fenomeno devastante, come la grande carestia del 1815, che colpì la Val di Fiemme e tutto il Tirolo meridionale dopo la fine del periodo delle così dette guerre francesi (**Img. 05**).

⁴⁷ ARF, *Statuti*, Sc. 1 -3.

⁴⁸ ARF, *Deliberazioni*, Sc. 9 – 2.



1807

Il Giudice Distrettuale Giuseppe Torresanelli proibisce di far celebrare le 30 S. Messe in suffragio dei vicini defunti senza discendenza mascolina. In seguito a ricorso sono state ripristinate "intendendo con ciò di fare una carità".

1811

Anziché 30 Messe vengono fatte celebrare solo 15; il valore delle altre 15 viene distribuito ai poveri, sentito il parroco.

1815

Grande carestia. Molti vicini chiedono che la Regola acquisti del grano da distribuire ai più bisognosi; altri chiedono un prestito in denaro da restituire in due anni.

1816

Regalie pagate con assegno da riscuotere entro il 24 agosto e negate ai sacerdoti perché non residenti a Predazzo


Negli anni che seguono, come si può leggere dai medesimi verbali, si assiste a una miriade di piccole grandi cause intentate contro la Regola Feudale, soprattutto da vicini non residenti che cercarono di

dimostrare il loro diritto a beneficiare delle *regalie*. Tra le motivazioni più sostenute compaiono così i lunghi periodi di assenza dalla Val di Fiemme a causa degli obblighi militari, che potevano durare anche due anni, oppure a causa di malattie particolarmente debilitanti e infine per motivi di lavoro: molti *aisempòneri* furono infatti impiegati, per lunghi periodi, nei cantieri stradali e ferroviari dell'Impero austriaco e dei suoi territori balcanici. Tale situazione, che per molti segnò il distacco dalla comunità tradizionale, creò preoccupazione per l'introduzione nel paese, una volta rientrati, di un certo agnosticismo religioso assai temuto dai curati⁴⁹.

Nel 1827⁵⁰, vista la dilagante situazione sopra descritta, furono fatte alcune eccezioni e quindi vennero riconosciute le *regalie* ai

vicini assenti per tali motivazioni, oppure, in via del tutto straordinaria, si stanziarono donazioni caritatevoli a favore di persone morte a Predazzo, non più socie per motivi di residenza e senza eredi maschi.

Singolare risulta essere il caso del 1831 (**Img. 06**), dove viene indetto un referendum: 200 *vicini* si esprimono affinché vengano distribuiti le *regalie* nonostante una situazione economica critica che vedeva le



Img. 06 - ARF, Deliberazioni, Sc. 9 - 2

⁴⁹ Arturo Boninsegna, *La Regola feudale di Predazzo*, p. 28.

⁵⁰ ARF, *Deliberazioni*, Sc. 9 - 2.

casse della Regola non particolarmente floride.


Si accende così un mutuo e, per tutelarsi, il Regolano chiede di essere dichiarato non responsabile in proprio per la distribuzione del denaro occorrente in caso di ricorsi da parte dei *vicini*. In un'altra occasione il Regolano anticipò addirittura, di tasca propria, la somma necessaria. Gli sarà riconosciuto l'interesse del 5%.

Uno degli statuti più determinati, che per i successivi quasi quarant'anni regolamenteerà l'annosa questione della *vicinia*, della sua successione e dell'ottenimento dei benefici derivati dall'appartenenza alla Regola feudale di Predazzo, è sicuramente quello emanato nel 1855 e approvato dalla Regia Luogotenenza di Innsbruck, in data 20 maggio 1856, con decreto n° 8103 (**Img. 07**).

Sono stabiliti in 21 i cognomi degli *originari* della Regola feudale di Predazzo.

L'articolo che tratta la questione del diritto di essere un *vicino* è il n° 4. Bisogna quindi:

- Essere libero della patria potestà per la morte dell'avo, e padre *vicino*.
- Essere nato ed avere origine da padre *vicino*.
- Essere maschio legittimo e naturale, mentre i "bastardi" e le donne non possono di tal feudo partecipare.



Img. 07 - ARF, Statuti, Sc. 1-4

- Essere pertinente del Comune di Predazzo nel senso della legge comunale vigente.

Per quanto riguarda le *regàlie* invece, a disciplinare tale privilegio intervengono gli articoli:

5

Tutti i figli maschi hanno diritto alle *regàlie*.

6

Prevista una tassa d'iscrizione, dalla quale è esente il primogenito.

7

Distribuzione delle *regàlie* a San Martino.

8

Sante messe verranno celebrate per il *vicino* senza discendenza maschile.

Si segnala poi che nel gennaio 1864⁵¹, con Decreto pretorile di Cavalese, venne deciso che la distribuzione dell'importo delle tanto attese *regàlie* sarebbe stato calcolato solo sul 15% degli utili dell'ordinario. Mentre una storica delibera della Deputazione predazzana stabilì che ad ogni *vicino* spettasse un'elargizione metà in denaro e metà in sorgo, mentre agli stessi che, per varie ragioni, si trovavano fuori paese il premio sarebbe stato dato esclusivamente in moneta.

Sempre nelle deliberazioni dell'organo assembleare si trovano, anche per la fine dell'Ottocento, altri casi interessanti relativi alla legittimità, o meno, di appartenere al Feudo. Leggiamo così che⁵²:

⁵¹ ARF, *Deliberazioni*, Sc. 10 – 3.

⁵² ARF, *Deliberazioni*, Sc. 12 – 5; 13 – 6.

1881

Il figlio Arcangelo di Antonio Dezulian Vecinol, nato prima del matrimonio non viene iscritto come *vicino*.

1883

Fu letto l'attestato parrocchiale di qui che Valentino Dellantonio fu Antonio Ciaciarel, nato illegittimo è stato al momento del matrimonio dei suoi genitori con atto curaziale fu riconosciuto da suo padre qual suo figlio naturale e legittimo e perciò venne riconosciuto membro feudale.

1899

Illustrazione modifiche allo statuto, che sarà approvato nel 1894! Inviato alla Luogotenenza di Trento per l'approvazione.

Il 1895 è l'anno dell'approvazione di un nuovo statuto che, oltre a confermare i requisiti del precedente corpus normativo, si adeguò alle nuove norme civili relative alle proprietà immobiliari, imposte dal governo austriaco dopo l'affrancazione dei vincoli feudali, che si concretizzò nel 1874 con un consistente versamento *una tantum*.

Lo statuto del 1895, in materia di diritti dei *vicini*, rafforzò il contenuto dell'importante paragrafo C), relativo all'articolo n°4: bisognava dunque essere maschio, da contratto legittimo matrimonio, mentre i "*bastardi*", i legittimati, gli adottivi, gli adulterini e le donne non potevano "[...] *di tal feudo partecipare* [...]"⁵³.

Veniva poi aggiunto che tutti i *vicini* potevano avere eguali diritti sui beni della Regola feudale ed eguali obblighi. "[...] *Incorre*

⁵³ ARF, *Statuti*, Sc. 1 -6.

nella prescrizione perpetua di questi diritti per sé e i suoi discendenti ogni vicino, che in un periodo di cinque anni consecutivi, o non dimora personalmente, o non conserva la sua famiglia nel circondario comunale di Predazzo almeno per tre mesi; senza che sia comprovata la sopravvivenza di ogni vicino assente alla regola non è tenuta a pagare chicchessia le regalie spettantegli [...]”⁵⁴.

Passati meno di dieci anni, nel 1903, alcuni *vicini* chiesero alla Deputazione di cambiare lo statuto e in particolare l’articolo 37, che trattava il vincolo della residenza a Predazzo a norma della nuova legge comunale⁵⁵. Tale richiesta portò così ad una riformulazione dello statuto, che trovò una sua nuova veste poco più tardi, il 18 febbraio 1904 (**Img. 08**), grazie all’approvazione dell’assemblea presenziata da 181 *vicini* su 676 iscritti a libro matricola. Approvato all’unanimità, l’ennesimo regolamento mutò laddove i suoi soci avevano posto l’attenzione, ovvero sul già menzionato articolo 37⁵⁶.

Modifica Art. 37

- Tutti i *vicini* hanno eguali diritti sui beni della Regola feudale ed eguali obblighi. Onde partecipare agli utili del Feudo, ogni *vicino*

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ ARF, *Deliberazioni*, Sc. 13 – 6.

⁵⁶ ARF, *Statuti*, Sc. 1 - 7.



Img. 08 - ARF, *Statuti*, Sc. 1 - 7


maschio di padre attualmente *vicino* nato in altro comune estero od austriaco deve dopo la morte del padre o avo *vicini* insinuarsi o personalmente o a mezzo legale rappresentante o a mezzo di procuratore legalmente legittimato presso il Regolano comprovando i requisiti.

- La mancata insinuazione porta seco la perdita degli utili.
- La insinuazione può essere fatta in ogni tempo.
- Senza la prova della sopravvivenza del *vicino* assente la Regola non è tenuta al pagamento delle *regalie* dovutegli.

L'inutile strage della Prima guerra mondiale, citando le parole di Papa Benedetto XV, portò anche a Predazzo morte, devastazione e una profonda crisi economica che la Regola feudale cercò di fronteggiare come poteva tutelando i propri soci. Nuovamente nei verbali della Deputazione, per l'anno 1921⁵⁷, troviamo così scritto che i figli nati durante il conflitto, da relazioni extraconiugali, non vengono iscritti come *vicini*. Nel medesimo periodo si registrano continui ricorsi per il diniego alle *regalie* ai non residenti, avanzati da sacerdoti, soldati, oppure impiegati statali. Tra i motivi più frequenti si annoverano sicuramente la mancanza del certificato di matrimonio e l'atto di morte del proprio padre, magari caduto sul lontano fronte orientale. Talvolta poi, l'amministrazione è costretta a procedere transando per le *regalie* arretrate: opzione resa possibile nel 1926 della legge d'incolato: “[...] *Tenuto conto dell'entrata in vigore del Codice Civile italiano, il quale accorda a tutta la cittadinanza nel paese natio si trova di dover riammettere quali Vicini di questa Regola tutti i Vicini espulsi sulla base della legge austriaca sul diritto di incolato e ciò all'entrata del presente anno amministrativo [...]*”⁵⁸.

⁵⁷ ARF, *Deliberazioni*, Sc. 13 – 6.

⁵⁸ ARF, *Deliberazioni*, Sc. 14 – 7.



Il 7 novembre 1925 la Deputazione della Regola feudale di Predazzo decise di assegnare ai vicini una sola regalia a San Martino, da ritenersi sia ordinaria che straordinaria⁵⁹ (Img. 09).

In seguito all'emanazione della legge sugli usi civici n° 1766⁶⁰, del 1927, nel giorno 17 maggio 1928 venne convocata l'assemblea generale dei vicini e fu nominata una commissione, denominata Consiglio di amministrazione, con l'incarico di compilare un nuovo statuto che corrispondesse alla situazione giuridica del Feudo dopo l'allodificazione e il consolidamento della proprietà diretta con quella utile. Il nuovo statuto fu approvato in data 17 febbraio 1929 e rimase in vigore fino agli anni Settanta.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ L'entrata in vigore della legge 16 giugno 1927, n° 1766, sul "riordinamento degli usi civici nel Regno" innescò una causa civile per il riconoscimento sia del carattere privato alla Regola Feudale di Predazzo sia del pieno godimento del territorio del monte Vardabe da parte dei suoi vicini.

Le principali modifiche introdotte nello statuto del 1929 furono:

Art. 4

Tolto il requisito di residenza.

Art. 6

Nessuna tassa di iscrizione.

Art. 10

I nuovi *vicini* sono iscritti dal giorno successivo alla morte del padre.

Art. 11

Regalie senza distinzione da proventi dei boschi e quello di altri beni, senza distinzione tra entrate ordinarie e straordinarie.

Art. 14

Dopo 30 anni consecutivi il *vicino* che non ha esercitato alcuno dei diritti spettatigli, viene cancellato dal libro matricola.

Tra la fine degli anni Venti e la fine degli anni Trenta, il Comune di Predazzo provò a sfruttare a suo vantaggio i nuovi ordinamenti dell'amministrazione italiana, nel tentativo di estendere a vantaggio di tutta la popolazione i beni ed i diritti riservati esclusivamente ai *vicini* del Feudo.

Ancora una volta una guerra mondiale fece mettere da parte ogni velleità governativa e comunale e con il 1948 si ritornò a parlare di una rifondazione dell'istituzione predazzana con l'avvallo della magistratura italiana⁶¹.



Img. 10 - ARF, *Statuti*, Sc. 1 - 8

⁶¹ Arturo Boninsegna, *La Regola feudale di Predazzo*, p. 29.

I registri della Consulta della Regola Feudali⁶², così chiamata l'assemblea a partire dal 1935, e poi dell'odierno Consiglio di amministrazione⁶³, chiamato tale dal 1951, ci restituiscono nuovamente una copiosa documentazione relativa alla vita gestionale dell'ente dal secondo dopo guerra in poi.

1945

Cancellati dal libro matricola i primi *vicini* per non aver “dato segni di vita negli ultimi trent'anni”.

1946

Delibera di *regàlia* straordinaria di £. 7000

1947

Si torna a distribuire anche a marzo una *regàlia* straordinaria di £. 12.000

20 febbraio 1955 Assemblea

Sospensione del pagamento della *regàlia* ai residenti all'estero, si propone di procedere con le modifiche statutarie fino alla sentenza di Roma. 350 *vicini* presenti, 2 contrari.

22 febbraio 1964

Nessuna *regàlia* è distribuita in primavera.

Ottobre 1964

Manca disponibilità di cassa, si posticipa l'assegnazione delle *regàlie*.

⁶² ARF, *Deliberazioni*, Sc. 15 – 8.

⁶³ ARF, *Deliberazioni*, Sc. 16 – 9.

Gli anni Sessanta, densi di cambiamenti e di nuove possibilità economiche, dettate soprattutto da un turismo che anche in Fiemme iniziava ad essere di massa, videro il pronunciamento della Corte d'Appello di Roma, Sezione Usi Civici: sentenza che, il 10 ottobre 1967, andò completamente a favore della Regola feudale di Predazzo. Veniva così finalmente definita la sua natura giuridica, affermando che la stessa non è un'associazione agraria ma una vera comunione privata, i cui partecipanti hanno in comune la proprietà delle terre, ed in particolare che i terreni ad essa appartenenti di Monte Vardabio, e quelli allodiali, anche fuori dallo stesso Monte, non sono soggetti ad uso civico e non rientrano nel campo d'applicazione della legge 16 giugno 1927⁶⁴.

Di lì a poco, come da abitudine, si istituì un apposito gruppo di lavoro, formato da 15 membri, con il compito di operare una radicale ricognizione della posizione, da Libro matricola, dei *vicini* e dei loro diritti e doveri. I verbali del Consiglio di amministrazione, per le annate dal 1969 al 1972⁶⁵, ci restituiscono nuovamente un chiaro spaccato delle discussioni in corso in quel periodo che portò, nel 1974 all'approvazione di uno statuto provvisorio.

1969

Possono votare solo i *vicini* con più di 21 anni.

1969

Periodo piuttosto vivace, posizioni contrapposte sulla linea da seguire.

⁶⁴ Cesare Trebeschi, *La natura giuridica della Regola. Il valore dell'autonomia in La Regola feudale di Predazzo. La storia, l'autogoverno, l'economia e le tradizioni nella particolare natura giuridica di una comunità solidale*, Mario Felicetti (a cura di), Regola feudale di Predazzo, Alcione, Lavis (Tn), 2016, pp. 146-159.

⁶⁵ ARF, *Deliberazioni*, Sc. 16 – 9.

1969 - 1970

Si parla spesso di statuto; nella discussione entrano temi molto importanti (Poz - Latemar.), soprattutto si discute sulla possibilità di vendita di terreni del patrimonio antico.

1970 - 1971

Molti i pareri giuridici richiesti.

1972

Incarico allo Studio Trebeschi di Brescia per lo studio della revisione dello statuto.

Meno di dieci anni più tardi, il 22 maggio 1983 (Img. 11), venne approvato in assemblea generale straordinaria un nuovo statuto. Tale corpus normativo fu il risultato dello studio e del lavoro di una Commissione composta da 26 membri che, sotto l'egida di un Collegio arbitrale, operarono in stretta sinergia con l'avvocato Cesare Trebeschi: giurista tra i massimi esperti del diritto delle antiche comunità sopravvissute alle vicende storiche dell'Italia pre e post-unitaria⁶⁶.

⁶⁶ Arturo Boninsegna, *La Regola feudale di Predazzo*, p. 29.

Art. 5

Diventano *vicini* tutti i figli maschi discendenti di un *vicino*. Alla morte di un *vicino*, pertanto, tutti i suoi figli maschi anche conviventi possono chiedere l'iscrizione nel libro matricola. Il regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di *vicinanza*, quando i figli siano più d'uno.

Art. 6

Domanda di iscrizione entro 5 anni. Non perde lo stato di *vicino* chi dopo l'iscrizione nel libro matricola venga adottato da persona non appartenente alla Regola.


Art. 9

Alla morte di un *vicino* senza legittimi successori nei diritti di *vicinanza*, la Regola provvederà ad una elargizione caritativa.

Art. 23

Comma g): Il Consiglio delibera riguardo alla distribuzione delle *regalie*.

Tra le questioni che animarono il dibattito all'interno della Regola feudale di Predazzo, c'è sicuramente quella legata alla richiesta diritto di *vicinia* da estendersi alle donne. Lo statuto, da poco emanato, prevedeva infatti l'iscrizione nel Libro



matricola ai soli cittadini maschi che alla morte dei propri ascendenti legittimi risultassero discendenti di un *vicino*.

Negli anni Ottanta si verificarono così una serie di tentativi di modifica da parte di chi avrebbe voluto cambiare la norma ed eliminare quella che giudicava una vera e propria anomalia, oltre che una grave discriminazione tra i rappresentanti dei due sessi. La questione giuridica, descritta nel dettaglio da Mario Felicetti⁶⁷, ha inizio nel giugno del 1983, con la presentazione di un ricorso da parte di un *vicino*, contro l'assemblea comunitaria, e avrà termine nel dicembre del 1988, quando la Corte d'Appello di Trento accoglierà il ricorso presentato, a sua volta, dalla Regola feudale. Di seguito si riportano le fasi salienti della vicenda estrapolate dai verbali del Consiglio di amministrazione⁶⁸.

25.06.1983

Il *vicino* Giacomelli Francesco Colet fa ricorso contro la delibera dell'assemblea straordinaria del 22.05.1983 e in particolare contro l'art. 5: ereditarietà maschile

29.01.1987

Il Tribunale accetta il ricorso: sancisce la parità dei genitori, ribadito dalla Corte costituzionale, e anche per la normativa delle successioni.

Agosto 1987

Il CdA ricorre in Appello, nominando l'avvocato Cesare Trebeschi.

⁶⁷ Mario Felicetti, *La questione femminile in La Regola feudale di Predazzo. La storia, l'autogoverno, l'economia e le tradizioni nella particolare natura giuridica di una comunità solidale*, Mario Felicetti (a cura di), Regola feudale di Predazzo, Alcone, Lavis (Tn), 2016, pp. 200-205.

⁶⁸ ARF, *Deliberazioni*, Sc. 17- 11; 12; 13; 14; 15.

1988

Su consiglio legale, viene svolto un sondaggio fra i *vicini*: 446 favorevoli al nuovo Statuto, 79 contrari.

24.12.1988

Accolto il ricorso della Regola feudale di Predazzo

“La Corte d’Appello ricorda che l’Art. 699 del C.C, prevede espressamente la validità di disposizioni testamentari e aventi ad oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di sussidi a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria e prevede disposizioni a favore di persone determinate dal testatore”

La sentenza, non appellata, è passata in giudicato.

Nel 1993 si provvede a modificare lo statuto ed in particolare venne rivisto l’articolo 5, che da quel momento in poi sancì che “[...] hanno diritto di chiedere l’iscrizione al Libro matricola quei cittadini maschi che alla morte del proprio ascendente legittimo risultino nati legittimi e discendenti di un vicino, con esclusione quindi degli adottati, riconosciuti e legittimati [...]”⁶⁹.

Tale modifica, approvata con il consenso di 344 *vicini*, 30 contrari e 8 astenuti, fu la premessa che portò, tre anni più tardi, alla nomina di un’apposita Commissione incaricata di revisionare lo statuto. L’ultimo e attuale regolamento, il 26 ottobre 2006, venne così adottato dall’assemblea straordinaria e divenne esecutivo a partire dal 25 febbraio 2007 (Img. 12).

⁶⁹ ARF, *Statuto del 1983 – modifica Art. 5, 1993*.

Le principali modifiche approvate nello statuto del 2007 riguardano gli articoli:

Art. 5

Alla morte del *vicino* hanno diritto di chiedere l'iscrizione al Libro matricola, secondo quanto stabilito dalla sentenza dall'Art.1 tutti i figli maschi da lui nati, anche non conviventi, in possesso dei requisiti previsti dall'apposito regolamento, approvato a norma dell'Art.14 lettera c).

Art. 34

Il Consiglio definisce secondo le consuetudini le *regalie*; le *regalie* non incassate o ritirate entro un biennio dalla chiusura dell'esercizio vengono destinate al miglioramento del patrimonio regoliero. Le *regalie* non sono pignorabili.



Qualche considerazione finale... il valore delle regàlie

Per molto tempo le *regàlie* hanno rappresentato un sussidio necessario per sopravvivere ai duri inverni, durante i quali era quasi impossibile continuare le attività lavorative rurali che garantivano le necessarie rendite per le famiglie. A dimostrazione di quanto esse fossero vitali e ambite, fino a pochi decenni fa, quando un uomo si sposava, i parenti della sposa chiedevano se fosse un *vicino* del Feudo: requisito che, attraverso la partecipazione agli utili, assicurava una quota monetaria annua.

Nel 1927 la *regàlia* ammontava a 500 Lire, a fronte di una giornata lavorativa che in media veniva retribuita con 15 Lire. Nel 1929 crebbero addirittura a 1.100 Lire, cifra con la quale si potevano addirittura acquistare 14 mc di legname. Tra il 1946 e il 1947 la *regàlia* era liquidata con 7.000 + 12.000 Lire e l'onorario Regolano riceveva un compenso di 10.500 Lire, mentre la paga del custode era fissata sulle 10.000 Lire. Cifre, che ci danno l'idea del benessere garantito dalla Regola feudale e dal fatto di farne parte.

Per quanto riguarda lo status di *vicino*, ricapitolando, si può sostenere che:

- 1° La successione per linea maschile è sempre stata applicata e mai messa in discussione. Lo stesso principe vescovo deve correggere nel giro di pochi mesi la sua posizione.
- 2° Il requisito della residenza era stato adottato per lungo tempo per limitare il numero dei *vicini* che avevano diritto alle *regàlie*! Questo, soprattutto, nei periodi di grande carestia generale. Il contenzioso su tale requisito, soprattutto tra fine Ottocento e inizio Novecento, è aumentato.
- 3° Talvolta il Consiglio ha derogato a qualche requisito; dai verbali non traspaiono le motivazioni.

- 4° Nel 1996, essendo Regolano ho avviato, la revisione dello statuto. Sono stati dieci anni di grande impegno assieme a tutti i componenti della Commissione nominata. Forse, con la conoscenza di tutta questa cronologia, il lavoro sarebbe stato più puntuale!
- 5° Dopo quasi venti anni, e con le trasformazioni della società civile, alla luce dei cambiamenti delle leggi anagrafiche, si può pensare ad una nuova revisione, tenuto conto del tempo necessario per arrivare all'approvazione finale di modifiche allo statuto.
- 6° È stata approvata la legge n° 168 del 2017 che valorizza il ruolo delle proprietà collettive sia pubbliche che private, fugando ogni dubbio sulla loro esistenza nell'ordinamento giuridico del paese. Il presidente emerito della Corte Costituzionale Dott. Paolo Grossi commentava “[...] *non è una legge per usi civici, ma è l’attuazione della Costituzione italiana [...]*”.

Ringraziamenti

La stesura di questa pubblicazione, rendendo piacevole alla lettura tutti i cambiamenti dello statuto negli ultimi quattrocento anni del Feudo, è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione dell'amico dott. Tommaso Dossi, responsabile dell'Archivio storico del Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme.

Un grazie anche al gruppo Fotoamatori di Predazzo che ha collaborato per quanto riguarda la riproduzione fotografica di alcuni documenti e, infine, un grazie all'attuario sig.ra Mariella Brigadoi che mi ha permesso e assistito nella ricerca e consultazione dei documenti.

Bibliografia

Arturo Boninsegna, *La Regola feudale di Predazzo. Note storico-istituzionali in Altrestorie. Periodico quadrimestrale di informazione storica*, n° 61, Fondazione Museo Storico del Trentino, Alcione, Lavis (Tn), 2019, pp. 27-29.

Comunità Generale di Fiemme, Cavalese, *Statuto e Regolamenti*, Tip. A. Zaopo, Cavalese (Tn), 1959.

Giacomo Boninsegna, Tommaso Dossi, *Il patrimonio immobiliare della Regola feudale di Predazzo, dal 1600 ad oggi*, Regola feudale di Predazzo, El Sgrif, Tesero (Tn), 2023.

Giuseppe Manfredi, *La Regola feudale di Predazzo (Trento). Studio storico-giuridico*, S.E.T., Bari, 1931.

Giuseppe Morandini, *Il Feudo di Vardabio*, Bosin & Dell'Antonio, Predazzo (Tn), 1941.

Guido Giacomuzzi (a cura di), *Guide del Trentino. Val di Fiemme*, Temi, Trento, 2005, p. 208.

Italo Giordani, Lydia Flöss, *I vicini della Regola feudale: cognomi e soprannomi*, Regola feudale di Predazzo, Graphic Studio, Tesero (Tn), 2021.

La Comunità di Fiemme. Periodico di informazione, storia, cultura attualità, A. XXIII, n° 1, giugno 2005, p. 21.

Marco Felicetti, Renzo Francescotti, *Sulle Ali di una Rondine. Storie di Migrazioni*, Cromopress, Trento, 2002.

Mario Felicetti (a cura di), *La Regola feudale di Predazzo. La storia, l'autogoverno, l'economia e le tradizioni nella particolare natura giuridica di una comunità solidale*, Regola feudale di Predazzo, Alcione, Lavis (Tn), 2016.

Reinhard Elze, *Una “Coronatio Caesaris” a Trento* in “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento”, 21, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 363-374.

Rodolfo Taiani, *Regola feudale di Predazzo. Inventario dell’archivio (1338-1997)* in *Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi*, Vol. 6, Provincia autonoma di Trento – Servizio beni librari e archivistici, Regola feudale di Predazzo, Temi, Trento, 2002.

Statuto della Comunità Generale di Fiemme in Cavalese, Tip. Bosin, Predazzo (Tn), 1951.

Tarcisio Gilmozzi, *Recordònse la parlada fiamàza, Ricordiamoci la parlata fiemmesa*, Cadrobbi, Baselga di Piné (Tn), 1997, p. 275.

Archivi

ARF, Archivio Regola feudale di Predazzo

AMCF, Archivio storico Magnifica Comunità di Fiemme

AST, Archivio di Stato di Trento

BCTn, Biblioteca Comunale di Trento

Crediti fotografici

© Gruppo Fotoamatori Predazzo

Finito di stampare nel mese di marzo 2024
da **El Sgrif di Mich Severiano** - Tesero (TN)

Capituli et ordines, et si hanc da obseruar
p^{er} li Regulani, et inano d' anno in
Anno d' Monte de Guardabian, principiati
l'anno 1608. Il giudicio di primatiera.
Laudati et Approbati, come s'iquita.

PRIMA s'istatuta ordinata, et quelle
non sono d' detto Monte non Ardis,
e hanc n' p' modo alcuno d' An,
dar su m' frivale p' pasolar,
Rano cat' lineare, et m
ano
Item d' li logna d' arcantia, quelle
E tagliarano sen a expresa licentia
d' li Regulani pignozati et Cas,
tigati p' ciasche un logno m' L s. p.
L dinari vsuali, + perozz li legnami,
la qual pena d'bbi esser Applicata, cioe
la terza parte all' Regola d' fudo,



REGOLA FEUDALE
DI PREDAZZO

l'altra